

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 3 10 1984 N. 40

Tutela sanitaria delle attivita' sportive.

ARTICOLO 1

Finalita' della legge e specificazione degli interventi

La presente legge regionale disciplina l' esercizio delle funzioni attribuite dall' articolo 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 alle Unita' sanitarie locali in materia di medicina dello sport e di tutela sanitaria delle attivita' sportive intese quali strumenti per un efficace sviluppo psicofisico per il mantenimento della salute e per la prevenzione ed il recupero di stati patologici. Tali funzioni comprendono: a) la promozione dell' educazione sanitaria relativa alla pratica delle attivita' motorie (ludiche o formative) e sportive; b) l' accertamento e la certificazione dello stato di buona salute per le attivita' sportive che si svolgono nell' ambito scolastico; c) l' accertamento e la certificazione dello stato di buona salute per la partecipazione alle fasi locali dei giochi della gioventu'; d) l' accertamento e l' eventuale certificazione di buona salute per coloro che praticano o intendono praticare attivita' motorio - formativa o attivita' sportiva non agonistica; e) l' accertamento di idoneita' per il personale tecnico - sportivo e per gli ufficiali di gara e le relative certificazioni ove richieste dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali del Comitato olimpico nazionale italiano; f) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le relative certificazioni ai fini dell' accertamento della idoneita' e delle attitudini specifiche per coloro che praticano o intendono praticare attivita' sportivo - agonistica ivi compresi i partecipanti alle fasi nazionali dei giochi della gioventu'; g) l' effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie nei casi previsti dalle norme vigenti; h) le specifiche attivita' di riabilitazione funzionale di coloro che praticano l' attivita' sportivo - agonistica; i) gli accertamenti diagnostici e psicoterapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attivita' sportive; l) i controlli antidoping; m) le attivita' didattiche di informazione di studio e di ricerca ivi compresa l' attivita' didattica finalizzata all' aggiornamento permanente del personale sanitario.

ARTICOLO 2

Destinatari degli interventi

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti a coloro i quali: a) praticano o intendono praticare individualmente o in forma organizzata attivita' motorio - formative o attivita' sportive non agonistiche ivi comprese quelle inserite in programmi terapeutici o riabilitativi; b) svolgono attivita' fisico - sportiva in ambito scolastico; c) praticano o intendono praticare attivita' sportivo - agonistica ad ogni livello prevista dalle federazioni sportive nazionali o da enti sportivi riconosciuti.

ARTICOLO 3

Funzioni della Regione

La Regione nella materia oggetto della presente legge e in relazione al Piano Sanitario Regionale: a) esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento previste dall' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45; b) interviene a norma dell' articolo 2 terzo comma della legge regionale 7 agosto 1979 n. 27 per la formazione professionale degli operatori sanitari; c) provvede agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneita' a seguito di ricorso avverso i giudizi di non idoneita' per la pratica di attivita' sportivo - agonistiche di cui all' articolo 1 secondo comma lettera f) della presente legge. Per le funzioni spettanti alla Regione ai sensi della lettera a) del comma precedente il Comitato sanitario regionale di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 come modificato dall' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 si esprime attraverso un gruppo di lavoro permanente di cui al quinto comma dell' articolo 11 citato.

ARTICOLO 4

Compiti delle Unita' sanitarie locali

Le Unita' sanitarie locali provvedono agli interventi indicati all' articolo 1 della presente legge mediante i propri servizi. Alle prestazioni di cui all' articolo 1 secondo comma lettere e) f) h) i) l) provvedono medici

specialisti in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con le Unità sanitarie locali salvo quanto previsto all' articolo 9 primo comma per i prelievi di sostanze biologiche. Qualora le Unità sanitarie locali non siano in grado di provvedere direttamente alle prestazioni di cui al comma precedente possono eccezionalmente ed in attesa dell' adeguamento delle strutture convenzionarsi con i centri di medicina dello sport della federazione medico sportiva italiana di cui all' articolo 9 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 nonché con i presidi privati autorizzati e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5. Gli eventuali interventi tecnico specifici e di consulenza nonché le attività integrative di supporto in cui si richiedono indagini funzionali di particolare complessità e particolari sussidi strumentali possono essere demandati alla Cattedra di Medicina dello Sport dell' Università di Genova convenzionata ai sensi dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

ARTICOLO 5

Strutture private di medicina dello sport

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i requisiti tecnico - sanitari che le strutture private debbono possedere ed il relativo schema di convenzione.

ARTICOLO 6

Educazione sanitaria

Gli interventi di educazione sanitaria relativi alla pratica della attività motorio - sportiva previsti dall' articolo 1 secondo comma lettera a) della presente legge sono correlati armonicamente con gli interventi di educazione alimentare ed ecologica e tendono in particolare: a) a promuovere gli interessi per quelle attività motorie e sportive che agevolino lo sviluppo psicofisico o che meglio contribuiscano al mantenimento dello stato di benessere fisico e che corrispondano alle attitudini somato - psichiche dell' individuo; b) a prevenire alterazioni e danni psico - fisici connessi allo svolgimento di attività sportive.

ARTICOLO 7

Tutela delle attività fisico - sportive che si svolgono nell' ambito scolastico e nelle fasi locali dei giochi della gioventù e delle attività motorio - formative e sportive non agonistiche in genere

Gli accertamenti e le certificazioni previste all' articolo 1 secondo comma lettere b) c) e d) della presente legge sono effettuati secondo le rispettive competenze dai medici addetti alla medicina scolastica dai medici pediatri e dai medici generici dipendenti o convenzionati con le Unità sanitarie locali ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 2 con esclusione di quelli che praticano individualmente attività motorio formative e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982 emanato in attuazione dell' articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 devono sottoporsi preventivamente e con periodicità annuale a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.

ARTICOLO 8

Tutela delle attività sportivo - agonistiche

La qualificazione agonistica nei confronti di chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti a norma dell' articolo 1 secondo comma del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982 emanato in attuazione dell' articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33. L' età ed il sesso per accedere alle singole attività sportive agonistiche nonché gli accertamenti sanitari e la loro periodicità sono stabiliti a norma degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della Sanità di cui al comma precedente. Detti accertamenti sanitari sono effettuati dai medici specialisti in medicina dello sport. Per quanto attiene la scheda di valutazione medico - sportiva il certificato di idoneità la sua validità ed efficacia la tenuta e la conservazione del certificato stesso e della documentazione degli accertamenti effettuati si applicano gli articoli 4 e 5 del citato decreto del Ministro della Sanità. Qualora durante il periodo di validità del certificato sopravvengano condizioni morbose tali da compromettere a giudizio del medico curante l' idoneità a continuare la pratica dell' attività sportivo - agonistica l' interessato è tenuto a sottoporsi prima della ripresa dell' attività interrotta agli specifici

accertamenti sanitari. A tal fine l'interessato e' tenuto a far conoscere al medico curante la propria qualita' di atleta ed a comunicare alla societa' sportiva di appartenenza l'eventuale richiesta di accertamenti sanitari. Nella certificazione di cui al comma precedente deve essere apposta da parte del medico curante la dicitura che l'interessato e' un atleta agonista e la precisazione della disciplina praticata. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui al secondo e quarto comma del presente articolo risulti la non idoneita' alla pratica agonistica di un determinato sport l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente Unita' sanitaria locale. Alla societa' sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. Avverso il giudizio di non idoneita' l'interessato nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notifica del certificato puo' proporre istanza di revisione alla commissione regionale di appello di cui all'articolo 10 della presente legge.

ARTICOLO 9

Controlli antidoping

I prelievi di sostanze biologiche sono effettuati oltre che dai medici della federazione medico sportiva italiana dai medici specialisti in medicina dello sport dipendenti dall'Unita' sanitaria locale Servizio di igiene pubblica sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale e in mancanza da altro personale medico dello stesso Servizio in sostituzione delle figure mediche indicate all'articolo 5 primo comma della legge 26 ottobre 1971 n. 1099. Gli esami e le analisi dei campioni sono effettuati con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 dai laboratori di igiene e profilassi dell'Unita' sanitaria locale nonche' dai laboratori della federazione medico sportiva italiana. Fino all'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1982 n. 45 le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanita' ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della citata legge n. 1099/ 1971. Il medico provinciale indicato al secondo comma dell'articolo 6 della citata legge 1099 del 1971 e' sostituito dal responsabile del Servizio di igiene pubblica sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale dell'Unita' sanitaria locale competente. Qualora gli accertamenti di cui al presente articolo siano richiesti alle strutture delle Unita' sanitarie locali dalle federazioni sportive nazionali o da altri enti sportivi riconosciuti i relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo in caso di esito negativo.

ARTICOLO 10

Commissione regionale di appello

Gli accertamenti e le certificazioni avverso i giudici di non idoneita' per la pratica di attivita' sportivo - agonistiche previsti all'articolo 3 lettera c) della presente legge sono effettuati da apposita commissione regionale di appello nominata dalla Giunta regionale e composta da: a) un dipendente medico della Regione di livello dirigenziale con funzioni di Presidente; b) un medico specialista o docente in medicina dello sport; c) un medico specialista o docente di medicina interna o in materie equivalenti; d) un medico specialista o docente in cardiologia; e) un medico specialista o docente in ortopedia; f) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni. La commissione puo' in relazione ai singoli casi da esaminare avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico. Per l'accertamento davanti alla commissione l'interessato puo' farsi assistere da un medico di fiducia. I componenti di cui alle lettere b) c) d) e) f) sono scelti fra il personale medico dipendente dalle Unita' sanitarie locali o dall'Universita' degli studi di Genova. Per ciascun componente effettivo e' nominato con le stesse modalita' un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo. E' causa di impedimento l'aver formulato o l'aver partecipato alla formulazione del giudizio contro il quale l'interessato ha prestato ricorso alla commissione regionale d'appello. La commissione dura in carica cinque anni. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti e sono definitive. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della Regione o da un dipendente di Unita' sanitaria locale nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

ARTICOLO 11

Commissione regionale tecnico - consultiva

Per l'esame di problemi di carattere scientifico educativo tecnico - organizzativo connessi all'attivita' motoria e sportiva e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive e' istituita una Commissione regionale tecnico -

consultiva. La Commissione e' nominata dalla Giunta regionale ed e' composta: dall' Assessore incaricato alla Sanita' o un suo delegato che la presiede; da tre rappresentanti designati dall' Associazione Nazionale Comuni Italiani; da un rappresentante dell' Unione Province Italiane; da tre docenti universitari di cui uno in medicina dello sport uno in puericoltura e uno in psicologia; da quattro rappresentanti designati dalla delegazione regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; dai rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti in Liguria individuati sulla base di accertamenti obiettivi dalla Giunta regionale; da tre rappresentanti designati dalla Sovrintendenza scolastica regionale; da due rappresentanti designati dalla Consulta handicappati; da un funzionario regionale del Servizio Promozione Culturale Sportiva e del tempo libero. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con la presenza di un terzo di essi in seconda convocazione. Ai componenti della Commissione per i quali non e' previsto il gettone di presenza si applicano relativamente alle spese sostenute le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

ARTICOLO 12

Compensi

Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione di cui all' articolo 10 si applica quanto in merito stabilito dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13. Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti che siano dipendenti delle Unita' sanitarie locali si applica quanto in merito stabilito dalle norme in vigore.

ARTICOLO 13

Adempimenti degli organizzatori

Chiunque organizza attivita' motorio - formative sportive agonistiche o sportive non agonistiche e' tenuto a subordinarne la partecipazione alle certificazioni di idoneita' previste dalla presente legge o da altra adeguata documentazione. Detta certificazione deve essere conservata: a) presso le societa' sportive di appartenenza per l' attivita' sportivo - agonistica e presso le Unita' sanitarie locali; b) presso gli organizzatori per le attivita' motorio - formative o sportive non agonistiche. Chiunque organizza manifestazioni sportive e' tenuto ad assicurare a proprie spese per i partecipanti alle competizioni i servizi di assistenza di controllo e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali. Chiunque organizza manifestazioni a partecipazione libera concernenti attivita' motorio - sportive e' tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di pronto soccorso.

ARTICOLO 14

Sanzioni amministrative pecuniarie

I contravventori delle disposizioni di cui all' articolo 13 sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni previste al primo e secondo comma; b) da lire 300.000 a lire 3.000.000 per le violazioni previste al terzo e quarto comma. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma precedente si applica la legge regionale 14 aprile 1983 n. 11.

ARTICOLO 15

Gratuita' delle prestazioni

Gli accertamenti e le certificazioni previsti dalla presente legge sono gratuiti ad eccezione per coloro che svolgono professionalmente attivita' sportivo - agonistica e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione a talune spese sanitarie da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

ARTICOLO 16

Copertura finanziaria

Salvo quanto disposto al comma successivo le spese concernenti l' esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono sostenute dalle Unità sanitarie locali competenti per territorio ed il relativo onere è coperto dalla quota loro spettante dal fondo sanitario regionale. All' onere derivante dall' applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo 0495 << Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984. Per gli anni successivi si provvederà mediante imputazione al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 6 settembre 1984

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1984

___Num:0046

___Boll__Uff__Num:40

___Boll__Uff__Anno:1984